

A — Attività del Tribunale della funzione pubblica nel 2005

di Paul J. Mahoney, presidente del Tribunale della funzione pubblica

Nel 2005 la struttura giurisdizionale dell'Unione europea si è arricchita di un nuovo organo. Con decisione 2 novembre 2004 ⁽¹⁾, il Consiglio — avvalendosi della competenza, attribuita dal trattato di Nizza, di istituire camere giurisdizionali affiancate al Tribunale di primo grado per esercitare, in taluni settori specifici, competenze giurisdizionali previste dal trattato (artt. 220, secondo comma, e 225 A CE) — ha istituito il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea.

Il Tribunale della funzione pubblica, incaricato di statuire su qualsiasi controversia tra la Comunità e i suoi agenti, ai sensi dell'art. 236 CE, trova principalmente la propria ragion d'essere nella saturazione del ruolo del Tribunale di primo grado — che ha visto le proprie competenze accrescersi nel corso degli anni — e nelle conseguenze che ne derivano in termini di efficacia del sindacato giurisdizionale nell'ordinamento giuridico comunitario. Con la creazione del Tribunale della funzione pubblica, il Tribunale di primo grado sarà esonerato da un volume di contenzioso non trascurabile, pari attualmente a circa un quarto delle cause proposte annualmente.

La procedura di designazione dei giudici del Tribunale della funzione pubblica differisce da quella vigente alla Corte e al Tribunale di primo grado in quanto i giudici del Tribunale della funzione pubblica sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimità previa consultazione di un comitato, composto di sette personalità indipendenti, il quale «fornisce un parere sull'idoneità dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice» e integra tale parere con un elenco comprendente un numero di candidati almeno doppio rispetto a quello dei giudici da nominare (artt. 225 A, quarto comma, CE, e 3, nn. 3 e 4, dell'allegato I allo Statuto della Corte) ⁽²⁾. Si prevede inoltre che il Consiglio assicuri «una composizione equilibrata del Tribunale secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri e per quanto concerne gli ordinamenti giuridici nazionali rappresentati» (art. 3, n. 1, dell'allegato I allo Statuto della Corte).

I membri sono nominati per un periodo di sei anni, rinnovabile, e qualsiasi vacanza viene coperta con la nomina di un nuovo giudice per un periodo di sei anni (art. 2, nn. 2 e 3, dell'allegato I allo Statuto della Corte).

Con decisione 22 luglio 2005, 2005/577/CE, Euratom, il Consiglio ha nominato i sette giudici, che hanno prestato giuramento nel corso dell'udienza solenne tenutasi alla Corte di giustizia il 5 ottobre 2005.

Con decisione 6 ottobre 2005, il Tribunale della funzione pubblica ha nominato il sig. Paul Mahoney primo presidente del Tribunale, per un periodo di tre anni. In pari data è stata avviata la procedura per la nomina del cancelliere. Con decisione 9 novembre 2005, il Tri-

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom (GU 2004, L 333, pag. 7).

⁽²⁾ Con decisione 18 gennaio 2005, 2005/49/CE, Euratom (GU 2005, L 21, pag. 13), il Consiglio ha stabilito le regole di funzionamento di tale comitato.

bunale ha nominato cancelliere del Tribunale della funzione pubblica la sig.ra Waltraud Hakenberg, che ha prestato giuramento nel corso dell'udienza solenne svoltasi il 30 novembre 2005.

Il trasferimento delle competenze è avvenuto il 12 dicembre 2005, dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* della decisione del presidente della Corte che ha constatato che il detto Tribunale era regolarmente costituito ⁽³⁾. Come previsto dall'art. 3, n. 3, della decisione 2004/752, il presidente del Tribunale di primo grado ha poi disposto il trasferimento delle cause nelle quali la fase scritta del procedimento non era ancora giunta a termine, per un totale di 117 cause.

Come risulta dall'art. 3, n. 4, della decisione del Consiglio 2004/752, sino all'entrata in vigore del suo regolamento di procedura, il Tribunale della funzione pubblica applicherà, mutatis mutandis, il regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.

Il periodo trascorso tra la prestazione del giuramento da parte dei giudici del Tribunale della funzione pubblica e l'effettivo trasferimento delle cause è stato sfruttato per esaminare nel dettaglio quest'ultimo regolamento, al fine di adattarlo alle peculiarità del Tribunale della funzione pubblica nonché alle disposizioni dell'allegato I allo Statuto della Corte.

Il Tribunale ha inoltre condotto una riflessione approfondita sui propri metodi di lavoro e, in particolare, sull'istituzione e la composizione delle proprie sezioni nonché sull'assegnazione dei propri giudici e l'attribuzione delle cause. Così, conformemente all'art. 4, nn. 2-4, dell'allegato I allo Statuto della Corte, e all'art. 10 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, il Tribunale ha designato i sigg. Horstpeter Kreppel e Sean Van Raepenbusch presidenti di Sezione. Il Tribunale ha costituito in suo seno tre Sezioni composte, quanto alla prima e alla seconda, di tre giudici e, quanto alla terza, di cinque giudici. Quest'ultima Sezione può altresì riunirsi in collegio a tre giudici; è presieduta dal presidente del Tribunale ⁽⁴⁾.

Il Tribunale lavora all'elaborazione del proprio regolamento di procedura, che dovrà tener conto delle peculiarità del contenzioso del pubblico impiego. Taluni principi di base sono già enunciati all'art. 7 dell'allegato I allo Statuto della Corte. In tal senso, secondo il n. 3 dello stesso articolo, la fase scritta della procedura comprende un solo scambio di memorie scritte, salvo che il Tribunale ritenga necessario un secondo scambio di memorie. In tal caso si prevede che il Tribunale possa, con il consenso delle parti, statuire senza trattazione orale. Ai sensi del n. 4, il Tribunale può esaminare le possibilità di una composizione amichevole della controversia in ogni fase del procedimento, fin dal deposito del ricorso e, se del caso, adoperarsi per agevolare tale soluzione. Ciò significa che, per rispondere a tale esigenza espressa dal Consiglio, occorrerà istituire un contesto processuale appropriato.

Il regime delle spese del Tribunale della funzione pubblica differisce da quello vigente alla Corte e al Tribunale di primo grado nel senso che, a norma dell'art. 7, n. 5, dell'allegato I allo Statuto della Corte, in via di principio la parte soccombente è condannata alle spese, fatte salve le disposizioni specifiche del regolamento di procedura ancora da definirsi.

⁽³⁾ GU 2005, L 325, pag. 1.

⁽⁴⁾ Cfr. la comunicazione in GU 2005, C 322, pag. 16.

Il Tribunale dovrebbe essere in grado di sottoporre alla Corte un progetto di regolamento di procedura nei primi mesi del 2006.

Benché il suo indirizzo ufficiale sia quello dell'istituzione della Corte di giustizia, il Tribunale della funzione pubblica è installato nell'edificio Allegro, 35A avenue J.F. Kennedy, Lussemburgo. Il Tribunale dispone della propria sala d'udienza.